

REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE

dal 1º marzo 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerato quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 attua nella legislazione unionale gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione»), approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽²⁾, e nel protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti («il protocollo»), approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'allegato A della convenzione (eliminazione) contiene le sostanze chimiche delle quali dovrebbero essere vietati la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione e per le quali dovrebbero essere adottate misure giuridiche e amministrative volte a eliminare tali sostanze.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di emendare l'allegato A della convenzione al fine di includervi l'esabromociclododecano («HBCDD»). Tale emendamento contiene una deroga specifica relativa alla produzione e all'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia.
- (4) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione, gli emendamenti degli allegati A, B e C entrano in vigore un anno dopo la data della comunicazione da parte del depositario dell'emendamento, che, per quanto concerne la sostanza in questione, era il 26 novembre 2014.
- (5) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, l'HBCDD dovrebbe figurare nell'allegato I di detto regolamento al fine di attuare nell'Unione il divieto di produrre, utilizzare, importare ed esportare tale sostanza.
- (6) Attualmente l'HBCDD è iscritto nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, per cui l'HBCDD può essere immesso in commercio o usato dopo il 21 agosto 2015 solo se vi è un'apposita autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento succitato o se tale autorizzazione è stata richiesta prima del 21 febbraio 2014 e la relativa decisione è tuttora pendente.
- (7) In ottemperanza alle disposizioni del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili all'HBCDD dal 21 agosto 2015, il 25 novembre 2014 la Commissione, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, ha comunicato al depositario della Convenzione che l'Unione poteva accettare l'emendamento dell'allegato A solo dopo il 21 agosto 2015. Poiché tale termine è ora trascorso, l'HBCDD dovrà essere iscritto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004.

⁽¹⁾ GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2006/507/CE, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GUL 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GUL 81 del 19.3.2004, pag. 35).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

